ARS

Repubblica Italiana

**ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA**

---

*XVIII LEGISLATURA*

# ALLEGATO ALL'ORDINE DEL GIORNO

**della seduta n. 177 del 13 maggio 2025**

*Vicesegreteria generale Area Istituzionale*
*Servizio Lavori d'Aula*

# SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 159, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE DELLA RUBRICA:

## "Territorio e ambiente"

(N.C.E.D. 26794)

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 564 - Iniziative urgenti per il recupero e la valorizzazione dell' ex miniera di zolfo di Gessolungo (CL).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che la miniera di zolfo di Gessolungo, nel cuore della ex provincia di Caltanissetta, per secoli è stata una delle maggiori zolfatare del comprensorio minerario della Sicilia, contribuendo all'industrializzazione e allo sviluppo di tutto il bacino nisseno. Nel 1986, dopo otto anni di inattività, venne chiusa definitivamente;

considerato che:

a seguito della chiusura, incuria e abbandono hanno trasformato il sito minerario di Gessolungo in una discarica abusiva, con materiali di ogni genere, altamente pericolosa per la salute della popolazione e pregiudizievole per le risorse naturali e paesaggistiche;

ritenuto che:

Gessolungo sia un sito incantevole sotto l'aspetto paesaggistico e di inestimabile valore storico-antropologico, testimone del nostro passato minerario, e che questo valore possa potenzialmente generare anche nuove opportunità socio-economiche per il rilancio delle comunità del territorio;

sia necessario, pertanto, avviare, quanto prima, i processi di bonifica e recupero dell'area intorno a Gessolungo al fine di scongiurare, tra l'altro, un vero e proprio disastro ambientale;

per sapere:

se siano a conoscenza dello stato di abbandono e degrado in cui versa l'ex miniera di Gessolungo (CL);

se non ritengano opportuno istituire un tavolo tecnico per individuare, verificare e pianificare i possibili interventi di riqualificazione dell'ex miniera di zolfo di Gessolungo, da troppi anni colpevolmente trascurata, con l'auspicio che possa diventare un luogo di grande spessore culturale, didattico e turistico.

(19 settembre 2023)

./..

LA VARDERA - DE LUCA C. -
BALSAMO -
DE LEO - LOMBARDO G. -
SCIOTTO

******

- Con nota prot. n. 42277 del 9 novembre 2023, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità.

- Nel corso della seduta n. 153 l'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità ha eccepito la propria incompetenza.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1275 - Notizie circa il devastante incendio nel bosco del Monte Ganzaria.

All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

nello scorso mese di agosto, un devastante incendio ha colpito i boschi del Monte Ganzaria nella Città Metropolitana di Catania mandando in fumo circa 1.000 ettari di vegetazione;

ad una prima ricostruzione, sembra si sia trattato di un incendio doloso poiché sarebbero stati rinvenuti punti di innesco in luoghi strategici, determinando un rapido spargimento del fuoco lungo tutta la montagna;

nonostante l'encomiabile lavoro svolto dal Corpo forestale e dalla Protezione civile, è andato disperso un ingente patrimonio ambientale che andava preservato e tutelato;

per sapere se siano state adottate tutte le misure di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi previsti dal Piano regionale con particolare riguardo all'adozione di tecnologie satellitari, droni e avvistamento automatizzato degli incendi.

(17 settembre 2024)

SAVERINO - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA - SPADA - VENEZIA - CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA -

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1279 - Verifiche urgenti inerenti alle rilevanti criticità emerse a seguito degli interventi per la riqualificazione del Sentiero del Mezzogiorno sull'isola di Ustica (PA).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

le opere di riqualificazione previste per il Sentiero del Mezzogiorno sull'Isola di Ustica (Pa), per un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro, sono finalizzate a promuovere e potenziare la fruizione sia terrestre che marina delle pregevoli aree naturalistiche dell'isola;

l'area interessata ricade in una zona di particolare rilevanza ambientale. Si tratta, nello specifico, di un'area tutelata come Sito di Interesse Comunitario (SIC), Zona di Protezione Speciale (ZPS) e area di fragilità individuata nel Piano per l'assetto idrogeologico (PAI).

considerato che:

sin dai primi interventi eseguiti dalla ditta appaltatrice, sarebbero emerse delle perplessità riguardanti le modalità operative attuate che sembrerebbero discostarsi dalle previsioni contenute nella relazione tecnica descrittiva. Quest'ultima prevedeva, infatti, il 'ripristino di sentiero in natura in terra battuta della larghezza media pari a metri 1,50, eseguita a mano', mentre, nella realtà, è stato osservato l'uso di ruspe e mezzi pesanti che hanno determinato lo sbancamento di alcuni punti del sentiero, dove si trovavano scalinate naturali in pietra e tratti di vegetazione rigogliosa;

in un contesto di così elevato valore paesaggistico e ambientale, risulta imprescindibile che le opere siano condotte nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di tutela ambientale, al fine di garantire la conservazione dell'integrità e dell'autenticità dei luoghi, la cui bellezza naturale e unicità meritano di essere preservate in ogni loro aspetto;

anche il WWF Sicilia Nord Occidentale e il Club Alpino Italiano Regione Sicilia, con una comunicazione ufficiale inviata agli organi competenti, hanno segnalato la non conformità di alcuni lavori già eseguiti rispetto alle previsioni

./..

progettuali;

per sapere:

se non ritengano opportuno, alla luce delle criticità emerse, procedere con tempestive e accurate verifiche riguardanti la fattibilità e l'adeguatezza degli interventi programmati, valutando con la dovuta attenzione le peculiarità paesaggistiche e ambientali del sito;

quali misure intendano attuare per accertare la conformità delle opere già realizzate o in corso d'esecuzione rispetto al progetto approvato e alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica autorizzata, nell'ottica della tutela e della salvaguardia dell'Isola di Ustica, patrimonio di straordinaria rilevanza naturalistica e ambientale.

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(18 settembre 2024)

LA VARDERA - DE LUCA C. - LOMBARDO G. - SCIOTTO

******

- Con nota prot. n. 33831 del 20 novembre 2024, protocollata al n. 6654-ARS/2024 del 21 novembre 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio e l'ambiente.

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1280 - Chiarimenti circa la realizzazione dell'impianto agrovoltaico per la produzione di energia elettrica in contrada 'Le Forche' nel Libero Consorzio comunale di Trapani.

All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

è in corso di definizione, presso l'Assessorato Territorio e Ambiente, il procedimento per il rilascio del P.A.U.R. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs n. 152 del 2006 e smi, nel 2021 a seguito di istanza presentata dalla ditta Tozzi Green per la realizzazione di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica in contrada 'Le Forche' nel territorio del Comune di Santa Ninfa (TP);

in merito alla realizzazione e localizzazione del citato impianto, si sono già espressi con parere non favorevole il Comune di Gibellina (TP) e la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Trapani, mentre Legambiente ha espresso un parere condizionato;

in particolare, la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani ha sottolineato come la vicinanza dell'impianto al centro abitato di Gibellina, e al Museo di Arte Contemporanea 'Ludovico Corrao' costituisca una considerevole criticità non risolvibile con eventuali opere di mitigazione o compensazione e ciò al fine di preservare, 'in considerazione della storia di Gibellina e della tragica perdita dei propri valori identitari storico-tradizionali, la nuova identità che si è affermata nel tempo, attraverso la valorizzazione dell'arte contemporanea in connubio con il paesaggio agrario circostante riferibile alle tradizioni/consuetudini locali';

a giudizio della Soprintendenza, 'la realizzazione dell'impianto in argomento comporterebbe la cancellazione del rapporto, non solo visivo, ma anche relazionale dell'insediamento urbano con il proprio contesto, con lo scenario circostante, imponendo riferimenti avulsi dai contesti abitativi';

in sostanza, la Soprintendenza di Trapani paventa il rischio concreto di un impatto devastante, dal punto di vista ambientale, ma anche culturale, sull'inestimabile patrimonio identitario

./..

di Gibellina, città simbolo di rinascita artistica e architettonica;

la stessa Soprintendenza, infatti, sottolinea come Gibellina sia 'divenuta il più grande centro di Arte contemporanea nel Mediterraneo, con refluenze positive su tutti i luoghi ed li territorio della Valle del Belice';

nel territorio interessato, infatti, oltre al richiamato MAC 'Ludovico Corrao', è localizzato il celeberrimo 'Cretto di Burri', opera che rievoca la potenza del terremoto che nel 1968 rase al suolo la città di Gibellina e che costituisce un simbolo caratterizzante della storia del luogo e di grande richiamo turistico e culturale;

considerato che:

lo sviluppo di energie rinnovabili e la produzione di energia pulita sono obiettivi condivisibili ma che devono essere perseguiti con soluzioni che rispettino e preservino i valori storici, ambientali e culturali dei territori coinvolti;

il progetto in questione non garantisce il rispetto di tali valori e, pertanto, va respinto anche nella considerazione che, allo stato attuale, la normativa regionale in materia di individuazione di aree idonee deve ancora essere aggiornata a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 21 giugno 2024 'Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili' del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;

ai sensi del comma 4 dell'art. 20 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e smi, le Regioni sono tenute, entro 180 giorni dall'approvazione del decreto ministeriale, ad individuare con legge le aree idonee;

è necessario, prima di procedere al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti nel territorio regionale, che la Regione siciliana proceda alla individuazione delle aree idonee e non idonee e alla definizione di una dettagliata regolamentazione alla luce della citata evoluzione normativa nazionale;

per sapere quali iniziative intenda assumere affinché il progetto di realizzazione di un impianto fotovoltaico in contrada 'Le Forche' nel territorio del Comune di Santa Ninfa sia respinto, al fine di tutelare l'identità ambientale e culturale del territorio, come richiesto dalla

./..

Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani.

(19 settembre 2024)

SAFINA - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE - CATANZARO - SPADA - VENEZIA - CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1287 - Chiarimenti in merito alla tutela del patrimonio naturalistico, dei servizi ecosistemici ed alla definizione degli obiettivi e misure di conservazione della Riserva Naturale 'Isole dello Stagnone di Marsala' e delle relative aree Rete Natura 2000.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

con D.A. n. 215 del 04.07.1984 e successive modifiche dei DD.AA. del 15.06.1996 e del 24.05.2000, è stata istituita e regolamentata la Riserva Naturale Orientata 'Isole dello Stagnone di Marsala', affidata alla ex Provincia Regionale di Trapani, quale ente gestore della Riserva, con la finalità di curare la salvaguardia dell'ambiente naturale, promuovere la ricerca scientifica ed iniziative tendenti a diffondere la conoscenza di beni naturali della Riserva;

la vasta area protetta rappresenta una delle zone umide più importanti dell'Europea meridionale ed include altresì i Siti Natura 2000 'Saline Di Trapani E Marsala: ZSC ITA010021 'Saline Di Marsala' - ITA010001. ZSC 'Isole Dello Stagnone Di Marsala' - ZSC ITA010026 Fondali Dell'isola Dello Stagnone - ZPS ITA010028 'Stagnone Di Marsala E Saline Di Trapani - Area Marina E Terrestre';

la riserva dello Stagnone è ormai una delle poche oasi di benessere, dall'altissimo interesse ornitologico, che si incontrano sul cammino dei Corrieri, del Fratino che nasconde le uova fra le foglie di Posidonia, del Cavaliere d'Italia e delle Avocette, che qui si riproducono, nonché Chiurli, Anatre, Falco di palude, Falco Pescatore, Aironi, le Garzette, i Cormorani, le Spatole, i Martin Pescatore, etc.;

lungo tutto il bordo delle vasche nelle saline si trova un'ampia varietà di specie alofile quali, esemplificativamente, la Salicornia, la Suaeda, l'Atriplex, il Limonium e il Fungo di Malta; ed altresì la fauna ittica dello Stagnone è assai copiosa ed è per questo che vi vivono saraghi, orate e triglie, contribuendo alla biodiversità descritta;

il sito possiede altresì un notevole interesse storico e socio-culturale comprendendo sia la laguna, sia le 4 isole (Mozia, Schola, Grande,

./..

Santa Maria), sia la terraferma;

considerato che:

la Regione siciliana, ai fini della chiusura della procedura d'infrazione europea 2015/2163, è tenuta ad ovviare alla mancata adozione di obiettivi e misure di conservazione delle aree protette, sia nelle Riserve Naturali per mezzo dei relativi Enti gestori, nelle more dell'adozione dei piani di utilizzazione, sia nei siti Rete Natura 2000 non ricadenti nelle suddette aree, per mezzo dei propri competenti dipartimenti ambientali;

alla data odierna il Piano di utilizzazione della Riserva non è stato ancora adottato, sebbene in data 12.10.2023 il Comune di Marsala (TP) abbia pubblicato 'Indagine esplorativa per affidamento diretto a professionista/operatore economico finalizzata all'affidamento dell'incarico di pianificazione del Piano di utilizzazione della riserva naturale orientata isole dello Stagnone di Marsala', di cui si si attendono le conseguenti determinazioni;

in assenza del suddetto Piano, e in particolare nei mesi estivi, il pregiudizio al patrimonio naturale ed alla biodiversità che la Riserva custodisce si amplifica a causa di impattanti attività ed ingenti interventi antropici, anche senza previa valutazione ambientale, tra i quali a mero titolo esemplificativo:

1) attività di somministrazione alimenti e bevande, noleggio natanti, lidi e chioschi balneari, peraltro non smontati durante la stagione invernale, e talvolta differenti e aggiuntive rispetto alle concessioni e/o autorizzazioni,(https://www.legambientesicilia.it/2024/01/11-01-2024-chioschi-allo-stagnone-di-marsala-per-legambiente-sicilia-si-tratta-di-unoccupazioneinsostenibile-e-non-compatibile-con-la-riservanaturale/ );

2) pesca abusiva, abbandono di rifiuti, navigazione e traffico veicolare incontrollato, parcheggi anche temporanei ma non regolamentati ( all'ingresso dell'area protetta veicolano e sostano senza alcuna regolamentazione camper e natanti, i quali contribuiscono all'abbandono indiscriminato di rifiuti speciali, quali amianto, nonchè balneazione e pesca abusivi https://www.tp24.it/2024/08/04/ambiente/lagunadello--stagnone-tra-kite-camper-eternit-e-ombrelloniin-mare/207228 );

3) attività ludiche, musicali e ricreative, compresi giochi pirotecnici, dal notevole impatto acustico, che necessiterebbero di un raccordo normativo e/o regolamentare per la loro eventuale

./..

realizzazione, nonchè di preventive ed analitiche procedure ambientali quali la VINCA ( https://www.tp24.it/2024/07/18/ambiente/marsalaalla--riserva-dello-stagnone-adesso-anche-i-fuochi-dartificio/206549 );

4) massive attività sportive non adeguatamente contemperate con gli obiettivi di tutela del sito protetto, stante l'assenza di regole e criteri definiti che consentano il corretto bilanciamento tra gli interessi turistici ed economci e quelli ambientali ( https://itacanotizie.it/2024/07/05/kitesurfstagnone--marsala/ );

5) sorvoli aerei per finalità turistico-ricreative, stante l'assenza di espressa interdizione da parte di ENAC, paradossalmente prevista in siti protetti limitrofi quali le Saline di Trapani e Paceco ( https://www.ansa.it/sicilia/notizie/2024/09/14/exprovincia-di-trapani-no-a-voli-su-area-riservastagnone b79cf8ec-1332-49e8-a96e-9dc616ba7044.html );

visti:

il regolamento della Riserva naturale 'Isole dello Stagnone di Marsala' approvato con D.A. 198/44 del 24.05.2000, che prescrive il divieto di 'realizzare nuove costruzioni né interventi sugli immobili esistenti', fatte salve puntuali e motivate deroghe;

il Piano di gestione della Rete Natura 2000 Saline di Trapani e Marsala di cui al D.D.G. n.402 del 17 maggio 2016, che prevede l'adozione di misure esplicite finalizzate a raggiungere gli obiettivi generali della Direttiva Habitat, ossia 'il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario', tenendo conto 'delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali';

la circolare prot. 78952 del 29.04.2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale del Patrimonio Naturalistico e del Mare, con cui si richiamano i criteri per lo svolgimento di eventi sportivi, musicali e similari con possibili effetti su siti della rete Natura 2000 ed in cui si approfondiscono i criteri ai fini dell'attivazione della VINCA per tali eventi ed attività;

considerato che:

è necessario che gli enti preposti accelerino nel dotarsi di un organico Piano di utilizzazione

./..

della Riserva, ai fini di una efficace gestione del patrimonio naturalistico della Regione e, precipuamente, della Riserva Naturale Orientata Isole dello Stagnone di Marsala;

sia prioritaria ed improcrastinabile l'individuazione dei suddetti obiettivi e misure di conservazione per l'area 'Isole dello Stagnone di Marsala', sia all'interno della R.N.O , sia nei citati siti Rete Natura 2000, rendendo concreto il dettato normativo europeo e costituzionale e contemperando concretamente e fattivamente la legittima libertà economica privata con il pedissequo rispetto delle norme a tutela dell'ambiente, ai sensi degli articoli 9 e 41 Cost;

gli accadimenti descritti in premessa, quali chioschi balneari montati tutto l'anno, pesca e balneazione abusiva, sosta di camper e natanti, abbandono indiscriminato di rifiuti, sorvoli aerei non autorizzati, attività ludiche, musicali e sportive non adeguatamente regolamentate, attestanti inequivocabilmente le ingenti ed ingombranti presenze antropiche, sembrano evidenziare palesi violazioni del vigente quadro normativo e regolamentare;

per sapere:

quali iniziative intendano adottare per favorire la più celere ed organica redazione ed approvazione dei piani di utilizzazione, o degli strumenti ad essi equivalenti previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, relativi alle Riserve Naturali Orientate ed in particolare della RNO Isole dello Stagnone di Marsala;

se intendano definire celermente, mediante i propri uffici, gli obiettivi e misure di conservazione dei siti Rete Natura 2000 che ne sono sprovvisti ed in particolare dando priorità all'area dello Stagnone di Marsala;

se ritengano che l'Ente gestore della Riserva debba provvedere a chiarire la necessità di istituire una no-fly zone intorno all'area dello Stagnone di Marsala;

se ritengano l'attuale organigramma del personale in servizio presso la Riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala adeguato alle attività di tutela del patrimonio naturale e corrispondente all'effettivo fabbisogno sia in termini numerici, sia in relazione alle professionalità, alle mansioni e alle competenze necessarie;

./..

se intendano coadiuvare in termini di risorse umane ed economiche l'attuale ente gestore della Riserva Naturale Isole dello Stagnone di Marsala, ai fini di una migliore gestione del patrimonio naturalistico e dei servizi ecosistemici, valorizzando altresì il principio costituzionale di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

(23 settembre 2024)

CIMMINISI - SUNSERI - SCHILLACI - CAMPO - DI PAOLA - MARANO - DE LUCA A. - GILISTRO - CAMBIANO - VARRICA -

******

- Con nota prot. n. 33839 del 20 novembre 2024, protocollata al n. 6655-ARS/2024 del 21 novembre 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio e l'ambiente.

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1298 - Intendimenti circa l'applicazione e l'interpretazione della normativa nazionale ed europea e dei provvedimenti giurisdizionali relativi alle concessioni demaniali marittime.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

la Direttiva UE 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, avente carattere self-executing, c.d. Bolkestein, per interpretazione ormai pressoché unanime si applica anche alle concessioni demaniali marittime, muovendo dal presupposto che si tratti di attività economiche che utilizzano a fini imprenditoriali la disponibilità esclusiva di un bene pubblico caratterizzato dalla 'scarsità' della relativa risorsa;

il diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva Bolkestein, sottopone il rilascio del titolo autorizzativo a stringenti condizioni, atte a favorire il ricambio tra gli operatori e a rimuovere gli ostacoli all'ingresso nel mercato di riferimento, imponendo che la risorsa pubblica sia affidata previo espletamento di una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza, con titolo da rilasciarsi per una durata limitata adeguata, che non preveda procedure di rinnovo automatico né accordi altri vantaggi al prestatore uscente;

il legislatore nazionale ha inaugurato, sin dal 2010, una stagione di ripetute proroghe delle concessioni demaniali marittime in scadenza, il cui effetto pratico è dunque stato quello di avallare la prosecuzione, senza l'indizione di gare, fino all'anno 2033, delle concessioni ormai prossime alla scadenza, senza che, nel periodo immediatamente successivo, abbia mai visto la luce il preannunziato programma di riforme;

l'ultima proroga, dettata dai commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 e smi, assistita altresì da una moratoria (di cui all'art. 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e smi, recante 'Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

./..

epidemiologica da COVID-19', convertito, con modificazioni, in legge 17 luglio 2020, n. 77), atta a bloccare, durante il periodo pandemico, le procedure amministrative per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione - è stata sottoposta al giudizio dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che, con le sentenze n. 17 e n. 18 del 9 novembre 2021, ne ha rilevato il contrasto con le norme UE in tema di libertà di stabilimento e di non discriminazione tra operatori economici con la conseguente necessità di non applicazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni;

in data 04.09.2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (decreto legge n. 131 del 2024) che introduce disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118); nello specifico tra i punti principali della riforma vi sono un'ulteriore estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, l'obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027, la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l'assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l'indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni;

considerato che:

conformemente alle previsioni dei richiamati commi 682 e 683 (oggetto dello scrutinio del Consiglio di Stato) dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018, il legislatore Siciliano ha stabilito, nel 2019, di estendere la validità delle concessioni fino al 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, onerati di presentare richiesta di proroga entro il termine del 30 aprile 2020 (art. 1, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2019 e smi); tale scadenza è stata poi più volte prorogata, fino alla previsione dell'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2023 e smi con la quale il termine per la presentazione delle domande è stato differito al 30 aprile 2023; tale differimento si riferisce, conformemente a quanto rilevato dalla

./..

stessa Corte costituzionale, non alla scadenza delle concessioni demaniali, che rimane fissata al 31 dicembre 2033 (giusta la previsione dell'art. 1 della legge regionale n. 24 del 2019), quanto piuttosto alla data entro la quale gli interessati, in quanto titolari di un rapporto già in essere, possono presentare domanda di proroga della concessione; analogamente, nella seconda parte dello stesso art. 36 della legge regionale n. 2 del 2023, ha rinviato al 30 aprile 2023 anche il termine per la conferma dell'interesse all'ottenimento della proroga, nel quadro del sistema telematico che, a norma della legge regionale n. 32 del 2020 e smi, è oggi chiamato a gestire le relative procedure amministrative;

la proroga dei due termini comporterebbe l'effetto, a parere della Corte Costituzionale, di 'corroborare', per le aree demaniali ricadenti nel territorio della Regione siciliana, il rinnovo senza gara delle concessioni demaniali marittime fino alla data del 31 dicembre 2033, secondo quanto già stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 24 del 2019, essendo in contrasto con il divieto di rinnovo automatico delle concessioni, da ultimo ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

con le citate pronunce 17 e 18 del 9 novembre 2021 del Consiglio di Stato, nel ribadire la necessità delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree demaniali, i giudici hanno espressamente escluso la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari; allo stesso tempo, 'al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea';

il legislatore nazionale ha recepito l'autorevole indicazione del Consiglio di Stato con l'art. 3 della legge n. 118 del 2022, con cui sono stati abrogati i commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018 (comma 5) e si è contestualmente stabilito che le concessioni demaniali continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 ma in presenza di ragioni oggettive, tali da impedire la conclusione delle procedure di gara entro tale data, il legislatore ha acconsentito ad un ulteriore differimento del termine di scadenza delle concessioni, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non oltre il

./..

31 dicembre 2024; all'approssimarsi della scadenza, l'art. 12, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e smi (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), come introdotto dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14, ha fissato il termine ultimo al 31 dicembre 2024, e l'art. 10-quater, comma 3, ha spostato al 31 dicembre 2025 l'ulteriore possibilità di differimento in caso di oggettive ragioni, che si sono puntualmente verificate, tali da impedire la conclusione tempestiva delle procedure selettive;

la sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2024 dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2023, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle previsioni interposte dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, statuendo che il differimento del termine disposto dalla norma impugnata non si riferisce alla vera e propria proroga delle concessioni demaniali - che trova origine nella più risalente previsione della legge regionale n. 24 del 2019 - ma esclusivamente alla presentazione, da parte del titolare in scadenza, dell'istanza di proroga del titolo; nondimeno occorre rilevare che la rinnovazione anche solo di quest'ultima possibilità finisce con l'incidere, a detta della Corte costituzionale, sul regime di durata dei rapporti in corso, perpetuandone il mantenimento, e quindi rafforza, in contrasto con i principi del diritto UE sulla concorrenza, la barriera in entrata per nuovi operatori economici potenzialmente interessati alla utilizzazione, a fini imprenditoriali, delle aree del demanio marittimo;

ritenuto che:

l'inerzia e gli errori del legislatore abbiano pregiudicato gli interessi legittimi dei concessionari esistenti e degli aspiranti nuovi concessionari, senza alcuna possibilità di programmazione imprenditoriale e che sia dunque necessario novellare la materia con un riordino complessivo della normativa sulle concessioni demaniali marittime, tenendo conto dei limiti imposti dalla normativa europea, nazionale e delle recenti sentenze richiamate del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale;

sia doveroso dare attuazione all'articolo 6 della legge regionale 32 del 2020 nella parte in cui prevede che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente commissari i Comuni che non hanno redatto e adottato il PUDM entro il termine ultimo del 30 giugno 2021, giusta delibera della Giunta regionale di Governo n. 52 del 20 gennaio 2023; sia

./..

improcrastinabile procedere in maniera immediata all'adozione quanto più celere dei PUDM, concludendo l'iter istruttorio presso il suddetto Assessorato, affinchè i Comuni possano procedere all'emanazione dei bandi, valutando la possibilità di prevedere uno schema parziale di bando-tipo regionale, con griglie prestabilite per i punteggi attribuiti ai potenziali aspiranti concessionari;

sia opportuno verificare tramite il Portale Demanio marittimo l'illegittimità di alcune concessioni demaniali marittime, dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 108 del 5 maggio 2022, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 21 luglio del 2021 e smi che disponeva, con effetto retroattivo, la possibilità di rilasciare concessioni di durata ordinaria anche nei Comuni del tutto sprovvisti di PUDM o senza la preventiva verifica di coerenza sulla base di istanze che non avrebbero potuto in alcun modo essere accolte al tempo della loro presentazione, in aperta violazione degli interessi riconducibili al raggio di tutela dell'art. 9 Cost. in materia paesaggistica, in funzione dei quali la stessa legislazione regionale impone ai Comuni l'obbligo di dotarsi di PUDM;

sia fondamentale chiarire, laddove fosse necessario, la portata applicativa della Sentenza 109/2024 della Corte costituzionale e ben interpretare i profili cui è limitata, dando seguito a quanto statuito;

sia doveroso parametrare la novellata normativa nazionale alle direttive europee di riferimento (c.d. Bolkestein) e, in ottica di evitare contenziosi tra attuali concessionari ed aspiranti tali, disciplinare analiticamente i requisiti affinchè l'istruttoria amministrativa circa le concessioni demaniali sia governata dai principi costituzionali di buon andamento ed efficacia;

per sapere se non ritengano opportuno:

a) attivarsi per la modifica della normativa regionale in materia di concessioni demaniali marittime in aderenza alla novellata normativa nazionale, alle direttive europee, nazionali ed alle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale;

b) commissariare i Comuni che persistono nell'inadempienza nella redazione dei PUDM, analizzando le pregresse difficoltà incontrate dai Comuni mediante le relazioni finali dei commissari ad acta governativi;

./..

c) verificare che gli speculari adempimenti degli assessorati e dei dipartimenti regionali competenti circa l'approvazione dei PUDM siano stati efficacemente messi in atto e, in caso contrario, provvedere affinchè venga posto rimedio all'inerzia ed al ritardo;

d) predisporre uno schema regionale di bando tipo che i Comuni dovranno rispettare, con requisiti e griglia per punteggio parzialmente prestabiliti ai potenziali aspiranti concessionari che tenga conto della sopraggiunta normativa nazionale e della direttiva Bolkestein;

e) controllare, mediante gli uffici periferici del demanio marittimo, la legittimità delle concessioni rilasciate,accertando che esse soddisfino le richiamate pronunce della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato;

f) chiarire analiticamente la portata della pronuncia della Corte Costituzionale 109/2024 e le sue immediate refluenze normative ed amministrative.

(27 settembre 2024)

CIMMINISI - SUNSERI - SCHILLACI - CAMPO - DI PAOLA - MARANO - DE LUCA A. - GILISTRO - CAMBIANO - VARRICA -

******

- Con nota prot. n. 33858 del 20 novembre 2024, protocollata al n. 6656-ARS/2024 del 21 novembre 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio e l'ambiente.

(N.C.E.D. 27580)

XVIII Legislatura ARS

INTERROGAZIONE
(risposta orale)

N. 1325 - Chiarimenti sul prosciugamento del lago Pergusa e notizie in merito a interventi e misure intraprese e da intraprendere per scongiurare la sua definitiva scomparsa.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

il lago di Pergusa è un'area naturale protetta che sorge in prossimità del Villaggio Pergusa, frazione di Enna;

la legge regionale n. 71 del 1995 e smi all'art. 13 ha istituito il Lago di Pergusa come Riserva Naturale Speciale 'con il fine di salvaguardare il bacino pergusino e le relative presenze florofaunistiche, entro i confini previsti dal piano regionale dei parchi e delle riserve di cui all'articolo 5 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modificazioni'; il suddetto lago fa anche parte della Rete Natura 2000 (Zona di Protezione Speciale - Sito di Interesse Comunitario - Zona Speciale di Conservazione 'ITA060002') e come geosito del 'Rocca di Cerere Geopark' rientra nelle Reti dei Geoparchi Europea (EGN) e Globale (GGN);

è un lago di estrema importanza naturalistica e faunistica, situato lungo una delle principali rotte migratorie della regione paleartica occidentale che, per la sua posizione strategica, è ricco di biodiversità e costituisce un'area nevralgica per la corrente migratoria paleoartica degli uccelli sia per la sua posizione geografica sia perché è un'oasi umida in un paesaggio dominato dalla siccità;

come messo in evidenza dalla Università degli Studi di Enna 'Kore', il lago di Pergusa, formatosi almeno 20.000 anni fa, è l'unico lago endoreico siciliano, caratterizzato da ampie oscillazioni di livello legate al regime pluviometrico la cui fonte principale di alimentazione è rappresentata dalle precipitazioni e dalle falde freatiche, è un lago caratterizzato da acque salmastre a causa dell'evaporazione estiva e dal fenomeno del 'Red Water' determinato, in particolari condizioni chimico-fisiche, da solfobatteri rossi;

lo stato di salute del Lago di Pergusa, già da diversi anni, non è stato più ottimale e da anni ormai si registra un abbassamento delle sue acque

./..

fino a giungere allo stato attuale in cui le sue acque sono del tutto scomparse, ciò dovuto sia ad interventi antropici che per i cambiamenti climatici con il prolungamento degli eventi siccitosi;

in questi giorni la notizia di stampa del suo repentino abbassamento prima e della scomparsa delle sue acque dopo ha destato scalpore e grande preoccupazione;

Legambiente Sicilia, già nel 2023, aveva lanciato l'allarme sullo stato di salute del Lago di Pergusa e sull'inarrestabile abbassamento del suo livello, sottolineando che tale evento era senza dubbio imputabile ai cambiamenti climatici ma anche alla disattenzione ed inerzia degli Enti dell'amministrazione regionale prospettando diverse soluzioni per provare a salvare il lago di Pergusa tra cui il ripristino del sistema di monitoraggio ambientale, fondamentale per aggiornare le conoscenze sullo stato del lago, e la pulizia dei diversi canali che dal bacino naturale del lago portano l'acqua verso lo stesso i cui interventi sono stati, tuttavia, scarsi e disorganizzati avendo lasciato diversi accumuli di detriti che impedivano il flusso dell'acqua verso il lago;

la situazione allo stato attuale del lago di Pergusa è davvero grave e certamente non può essere imputata soltanto alle condizioni di siccità che stanno interessando i territori della Sicilia ma anche alla gestione degli enti regionali della riserva Naturale speciale del lago di Pergusa e di tutta l'area protetta, in primo luogo la Regione siciliana e in secondo luogo il Libero Consorzio comunale che gestisce la riserva naturale e fino al 2015 si è occupato del monitoraggio ambientale, interrotto per mancanza di fondi;

considerato che:

il prosciugamento del lago di Pergusa costituisce un danno per l'ecosistema inestimabile, in quanto avrà inevitabilmente impatti negativi sulla corrente migratoria delle diverse specie ornitiche durante il loro viaggio dall'Africa all'Europa e, in generale, sul prezioso patrimonio della biodiversità esistente, oltre a perdere un luogo di grande pregio culturale;

si rende necessario intervenire con la massima urgenza, senza alcun indugio, per la ricostituzione ambientale del Lago di Pergusa, Riserva Naturale Speciale e Sito di Interesse Comunitario, anche in ossequio alla recente normativa approvata il 17 giugno 2024 dall'Unione Europea della Nature

./..

Restoration Law, che costituisce un elemento chiave della strategia UE sulla biodiversità;

attraverso la suddetta normativa sul ripristino della natura, l'UE ha stabilito degli obiettivi vincolanti per ripristinare gli ecosistemi degradati, che sono oltre l'80%, con degli habitat in cattive condizioni per consentire il recupero duraturo e duraturo di una natura resiliente e ricca di biodiversità, contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'UE in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e rispettare gli impegni internazionali;

per fare ciò l'UE ha, infatti, previsto di ripristinare zone umide, fiumi, foreste, praterie, ecosistemi marini e le specie che ospitano in quanto ciò aiuterà ad aumentare la biodiversità, proteggere le cose che la natura fa gratuitamente, come la pulizia dell'acqua e dell'aria, l'impollinazione delle colture e la protezione dalle inondazioni limitare il riscaldamento globale a 1,5°C, rafforzare la resilienza e l'autonomia strategica dell'Europa, prevenendo i disastri naturali e riducendo i rischi per la sicurezza alimentare;

per sapere:

se intendano riferire sullo stato della questione inerente il Lago di Pergusa e quali misure ed interventi abbia posto in essere per scongiurare il suo definitivo prosciugamento e la scomparsa del Lago e di conseguenza del suo prezioso patrimonio naturalistico, faunistico e culturale;

se intendano attivarsi urgentemente con iniziative e soluzioni concrete ed efficaci per ricostituire la riserva idrica e per l'effetto il prezioso patrimonio della biodiversità esistente;

quali iniziative efficaci intendano intraprendere per le finalità di cui sopra e quali strategie intenda porre in essere per una migliore e corretta gestione della Riserva naturale speciale;

se non ritengano opportuno attivare urgentemente un tavolo tecnico per la ricostituzione ambientale, per salvaguardare le peculiarità del territorio e ciò che resta del lago di Pergusa anche per realizzare gli obiettivi fissati dall'Unione Europea nella recentissima normativa 'Nature Restoration Law' approvata il 17 giugno 2024;

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con

./..

urgenza)

(9 ottobre 2024)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE -
DI PASQUALE - CATANZARO - SAFINA -
SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA -
SAVERINO

*****

- Con nota prot. n. 34130 del 21 novembre 2024, protocollata al n. 6713-ARS/2024 del 25 novembre 2024, il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio e l'ambiente.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 179 - Interventi urgenti volti a potenziare l'organizzazione dell'ARPA Siracusa al fine di garantire la tutela ambientale dell'area AERCA di Siracusa.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e ambiente, premesso che:

con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 189/GAB dell'11 luglio 2005, l'area del siracusano costituita dai territori dei comuni di Augusta, Floridia, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa e Solarino è dichiarata 'Area ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA)' ai sensi dell'articolo 74, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 e smi, per la presenza di un'elevata densità industriale che ha, nel tempo, determinato uno squilibrio ambientale dovuto alla notevole concentrazione degli inquinanti emessi dagli opifici presenti;

nell'ambito della predetta AERCA, l'Unità operativa dell'Agenzia regionale per l'ambiente presente nell'AERCA di Siracusa, tra le funzioni ad essa attribuite, svolge una continua attività di controllo ed ispezione delle fonti di pressione ambientale, contribuendo al costante monitoraggio della qualità dell'aria, quale essenziale presidio di tutela ambientale del territorio;

considerato che nel corso del 2024 si è registrato il ripetersi di frequenti fenomeni di cattiva qualità dell'aria nel comprensorio AERCA di Siracusa, compreso l'evento di ricaduta di pioggia oleosa verificatosi alcune settimane fa;

preso atto:

dell'iter avviato presso la Prefettura di Siracusa, in condivisione con la locale Procura della Repubblica, finalizzato alla definizione di un progetto di potenziamento dell'Unità operativa AERCA di Siracusa dell'ARPA;

della necessità di adottare misure che contribuiscano al potenziamento della predetta Unità, anche attraverso la nomina a termine di una figura dirigenziale preposta a tale area, allo scopo di attuare un'efficace attività di prevenzione dai descritti fenomeni di inquinamento dell'aria derivanti dalle criticità registrate negli impianti industriali e delle conseguenti ricadute sulla popolazione del comprensorio;

./..

per conoscere:

se, nel quadro del menzionato progetto di implementazione dell'unità AERCA di Siracusa avviato, ritengano opportuno:

a) oltre all' auspicata nomina a termine di una figura dirigenziale preposta a tale area, procedere all'implementazione delle risorse del descritto comparto al fine di intensificare i controlli anche nelle attività di gestione dei rifiuti, nelle discariche e nei depuratori responsabili di fenomeni di inquinamento delle altre matrici ambientali e oggetto anche di richiami ed infrazioni da parte della Comunità Europea. Il coinvolgimento delle nuove risorse umane consentirebbe l'accelerazione nella definizione di tutti i Piani di emergenza esterni (PEE) necessari per la sicurezza delle popolazioni a rischio di 'Incidenti Rilevanti';

b) il potenziamento del settore Laboratorio per consentire una risposta più immediata sui dati della qualità dell'aria, soprattutto nelle occasioni di attivazione del sistema NOSE che, allo stato attuale, prevede l'analisi dei campioni avvalendosi di un laboratorio di Menfi (AG), con conseguente aggravio di costi per l'Agenzia oltre ad un ritardo nella risposta dei dati dovuto al suddetto trasferimento.

(23 ottobre 2024)

CARTA - AUTERI

******

- Con nota prot. n. 37438 del 17 dicembre 2024 protocollata al n. 7310-ARS/2024 del 19 dicembre 2024 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio e l'ambiente.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 185 - Iniziative per l'acquisizione dei fondi agricoli ricadenti nella Riserva naturale orientata 'Lago Soprano di Serradifalco'.

Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente della Regione siciliana del 28 dicembre 2000 (pubblicato in G.U.R.S. n. 10 del 9 marzo 2001) è stata istituita la Riserva naturale Lago Soprano, ricadente nel territorio del Comune di Serradifalco (CL), il cui Ente Gestore è stato individuato nella ex Provincia regionale di Caltanissetta, oggi Libero Consorzio comunale di Caltanissetta ex L.r. n. 15 del 2015 s.m.i.;

l'area individuata come R.N.O. 'Lago Soprano' è pressoché coincidente con l'omonima Z.S.C. Cod. ITA050003, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e s.m.i., della Decisione 2015/2374/UE e del Decreto Ministro dell'Ambiente 21 dicembre 2015 ('Designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana'). Per la Z.S.C. Cod. ITA0S0003 'Lago Soprano' è in vigore il Piano di Gestione, approvato in via definitiva con Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente n. 452 del 27/06/2011;

rilevato che:

la maggior parte del territorio protetto è costituito da fondi agricoli, spesso di superfici limitate, sui quali non sono più presenti coltivazioni di pregio e/o redditizie; in essi, tuttavia, sono presenti habitat di notevole importanza naturalistica (es. canneti, ambienti lacustri, ecc.) e che costituiscono la parte più preziosa della Riserva;

considerato che:

la Riserva è ancora priva della prescritta tabellazione perimetrale (fondamentale per dare reale riconoscibilità della riserva ed effettiva ufficialità ai regimi di vincolo), di sentieri o altre strutture necessarie ai fini della fruizione pubblica, di interventi di tutela e recupero degli habitat previsti e disciplinati dal vigente Piano

./..

di Gestione;

uno dei problemi che hanno impedito, fino ad oggi, di procedere con i suddetti adempimenti ed interventi è rappresentato proprio dai fondi agrari di proprietà privata sui quali andrebbero ad essere effettuate le opere di che trattasi da parte dell'Ente gestore;

è indispensabile procedere al più presto all'acquisizione di tali fondi agrari per la loro messa a disposizione dell'Ente gestore della Riserva, affinché proceda agli interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio necessari per la piena fruizione e valorizzazione dell'area protetta e 'per il conseguimento delle finalità della riserva', così come impone la disposizione assessoriale istitutiva;

visto che in più occasioni il comune di Serradifalco ha richiesto che venissero affrontate le questioni relative alla gestione, tutela e valorizzazione del bene ambientale costituito dalla 'Riserva naturale Lago Soprano, ricadente nel territorio del comune di Serradifalco';

per conoscere se non intendano attivarsi per permettere al comune di Serradifalco di acquisire, anche attraverso un contributo straordinario, i fondi agricoli ricadenti nella R.N.O. 'Lago Soprano di Serradifalco' affinché vengano destinati alle prioritarie finalità ed interventi di tutela ambientale e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio necessari per la piena fruizione e valorizzazione dell'area protetta e per il conseguimento delle finalità della riserva.

(Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza)

(4 dicembre 2024)

DI PAOLA - SUNSERI - SCHILLACI - CAMPO - MARANO - DE LUCA A. - CIMINNISI - GILISTRO - CAMBIANO - VARRICA - ADORNO

*****

- Con nota prot. n. 4608 dell'11 febbraio 2025 protocollata al n. 824-ARS/2025 di pari data il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il il territorio e l'ambiente.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 189 - Intendimenti del Governo in merito alla salvaguardia dell'Abies nebrodensis (abete dei Nebrodi).

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

l'Abies nebrodensis o abete dei Nebrodi (Mattei) è un albero della famiglia delle Pinaceae, endemico in Sicilia da circa 9 mila anni, con un portamento eretto o leggermente incurvato, alto fino a 15 metri con fusto fino a 60 centimetri e chioma conico-piramidale, di colore verde scuso con aghi lunghi sino a 10 millimetri, rigidi e pungenti, e pigne lunghe fino a 20 centimetri (Girolamo Giardina, Piante rare della Sicilia, Palermo 2010);

la specie, un tempo classificata come sottospecie dell'abete bianco (Abies alba), secondo recenti studi potrebbe essersi formata per speciazione durante l'inizio dell'ultimo interglaciale post-wurmiano;

si tratta di uno dei pochi abeti che vivono in ambiente mediterraneo e ha un areale di distribuzione tanto ristretto da potersi definire endemismo puntiforme: è infatti endemico esclusivo siciliano e vive all'interno di una piccola area montuosa nel Parco delle Madonie, tra 1350 e 1700 metri di quota;

considerato che:

all'inizio del Novecento era stato considerato estinto, ma fu riscoperto, nel 1958, nel Vallone Madonna degli Angeli (Comune di Polizzi Generosa(PA)) sulle Madonie, dove ne sono rimasti circa una trentina di esemplari, sopravvissuti, forse, grazie all'isolamento ed alla minore competitività locale di altre specie più forti, come il faggio; la maggior parte degli esemplari sopravvissuti cresce stentatamente su pendio sassoso e probabilmente si sono sottratti al taglio proprio per le loro modeste dimensioni;

l'Abies nebrodensis è stata considerata dall'International Union for Conservation of Nature (IUCN) una specie in pericolo critico di estinzione ed è stata inserita nella lista delle 50 specie botaniche più minacciate dell'area mediterranea;

fra le minacce alla sua sopravvivenza vanno annoverati il pascolo di ungulati esotici

./..

inselvatichiti, l'erosione del suolo, gli incendi e la vicinanza con abeti esotici utilizzati per interventi di riforestazione, che possono dare origine a fenomeni di ibridazione e inquinamento genetico;

il pericolo di ibridazione con altre specie di abeti usati in Sicilia per il rimboschimento (abete bianco e abete di Cefalonia) costituisce un rilevante fattore di rischio di inquinamento genetico che potrebbe fare sparire la specie;

col diminuire delle dimensioni della popolazione, ai pericoli esterni si sono aggiunti anche quelli intrinseci della specie, come l'isolamento degli individui e la scarsa capacità germinativa dei semi;

per proteggere i pochi esemplari superstiti diversi anni fa la Regione siciliana ha istituito un'area protetta, includendo la specie in zona A (area di massima protezione) e avviando numerosi progetti di conservazione;

diversi progetti di conservazione sono stati attuati negli ultimi decenni al fine di tutelare questo abete nel suo ambiente di crescita (in situ), con azioni come la protezione degli individui con recinzioni, la realizzazione di barriere per contrastare l'erosione del suolo, o la rimozione di abeti esotici per limitare il rischio di ibridazione;

sono stati altresì attuati interventi al di fuori dell'ambiente di crescita (ex-situ), come la conservazione dei semi, lo studio della loro germinabilità o la produzione in vivaio di piantine per poterle ripiantare per provare ad ampliare la popolazione;

alcuni di questi rari esemplari che vivono in natura producono una certa percentuale di semi fertili, con i quali si potrebbe procedere alla coltivazione in vivaio e poi al trapianto in altre aree idonee ad accoglierli;

l'abete dei Nebrodi nel 2018 è stato anche scelto dai botanici italiani come pianta simbolo della Sicilia capace di attirare l'attenzione grazie alle sue peculiarità, per sensibilizzare il grande pubblico sulle problematiche di conservazione;

attualmente vi sono circa 3.000 esemplari di Abies nebrodensis coltivati in giardini botanici ed arboreti specializzati, sia in Sicilia che in altre zone dell'Italia meridionale;

./..

per conoscere se non intendano mettere in campo, alla luce della consistenza numerica dei semenzai, un piano straordinario per la salvaguardia dell'Abies nebrodensis (abete dei Nebrodi) favorendo la piantumazione della specie in ambienti o micro-habitat adatti e, in particolare, nei comuni montani della Sicilia.

(16 dicembre 2024)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA - SPADA - CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

*****

- Con nota prot. n. 4612 dell'11 febbraio 2025 protocollata al n. 819-ARS/2025 di pari data il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio e l'ambiente.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 197 - Intendimenti del Governo in merito alle politiche regionali in materia di tutela del territorio e consumo del suolo.

Al Presidente della Regione e all' Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

il 3 dicembre 2024, l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha presentato l'edizione 2024 del Rapporto 'Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici' a cura del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);

il rapporto fornisce il quadro aggiornato dei processi di trasformazione del nostro territorio che continuano a causare la perdita di suolo, con le sue funzioni e i relativi servizi ecosistemici; ed analizza, inoltre, l'evoluzione del territorio e del consumo di suolo all'interno di un più ampio quadro di analisi delle dinamiche delle aree urbane, agricole e naturali a diversi livelli, attraverso indicatori utili a valutare le caratteristiche e le tendenze del consumo, della crescita urbana e delle trasformazioni del paesaggio, fornendo valutazioni sull'impatto della crescita della copertura artificiale del suolo, con particolare attenzione alle funzioni naturali perdute o minacciate;

considerato che:

il Rapporto di cui sopra evidenzia una situazione molto preoccupante per la Sicilia, che è tra le regioni italiane con più consumo netto di suolo (608 ettari nel 2022);

in Sicilia il suolo attualmente consumato è di 167.684 ettari, pari al 6,52% del territorio di tutta la regione, con un consumo pro capite di 346 mq per abitante;

in generale i territori provinciali del palermitano e catanese hanno il consumo di suolo più elevato, mentre il Libero Consorzio comunale di Siracusa è quello che ha avuto il maggiore incremento nell'ultimo anno (+140 ettari);

nella mappa dei Comuni più cementificati, al primo posto si conferma Palermo (6.394 ettari di territorio impermeabilizzato), seguita da Catania (5.264 ettari), Ragusa (3.786 ettari), Messina (3.641 ettari) e Marsala (3.482 ettari);

./..

l'iniziativa della Regione e delle amministrazioni locali sembra essere riuscita solo marginalmente, e solo in alcune parti del territorio, ad arginare l'aumento delle aree artificiali, rendendo evidente la forza del fenomeno e il fatto che gli strumenti attuali non abbiano mostrato ancora l'auspicata efficacia nel governo del consumo di suolo;

tutto ciò rappresenta un grave vulnus per la capacità della Sicilia di adattarsi ai cambiamenti climatici, con territori sempre più fragili che non possono più permettersi questo tasso di artificializzazione del suolo;

la perdita consistente di servizi ecosistemici e le conseguenze dei processi di artificializzazione determinano l'erosione dei paesaggi rurali e la vulnerabilità agli eventi estremi;

solo idonee politiche regionali e locali di contenimento del consumo di suolo possono consentire il raggiungimento dell'obiettivo europeo del suo azzeramento, garantendo una ripresa sostenibile dei territori attraverso la promozione del capitale naturale e del paesaggio, la riqualificazione e la rigenerazione urbana e l'edilizia di qualità, oltre al riuso delle aree contaminate o dismesse;

il consumo di suolo, con le conseguenze analizzate approfonditamente nel suddetto rapporto, non solo da due anni non rallenta più, ma nel 2022 accelera bruscamente e torna a correre a ritmi che, in Italia, non si vedevano da più di 10 anni; i fenomeni di trasformazione del territorio agricolo e naturale in aree artificiali hanno così sfiorato i 2,5 metri quadrati al secondo e riguardato quasi 77 chilometri quadrati in un solo anno, il 10% in più rispetto al 2021; si tratta certamente di un ritmo non sostenibile, che dipende anche dall'assenza di interventi normativi efficaci in buona parte del Paese o dell'attesa della loro attuazione e della definizione di un quadro di indirizzo omogeneo a livello nazionale;

per conoscere:

se non ritengano opportuno, alla luce dei dati sopra esposti, provvedere ad una revisione delle politiche regionali in materia di tutela del territorio intraprendendo azioni mirate per limitare il fenomeno del consumo del suolo;

se non intendano definire un nuovo ed efficace quadro normativo per un maggiore orientamento delle politiche territoriali verso la sostenibilità

./..

ambientale e la tutela del paesaggio.

(13 gennaio 2025)

VENEZIA - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA - SPADA - CHINNICI - GIAMBONA - LEANZA - SAVERINO

***

- Con nota prot. n. 9462 del 27 marzo 2025 protocollata al n. 1996-ARS/2025 del 28 marzo successivo il Presidente della Regione ha delegato l Assessore per il territorio e l'ambiente.

XVIII Legislatura ARS

INTERPELLANZA

N. 199 - Intendimenti in merito all'avvio di una strategia di rilancio del Parco delle Madonie.

Al Presidente della Regione e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

Piano Battaglia, frazione di Petralia Sottana, sita a 1572 mt di altitudine nel Parco delle Madonie, è sede degli unici impianti di risalita della Sicilia Occidentale;

da recenti notizie di stampa si è appreso dei disordini e dei disagi che si sono verificati negli ultimi fine settimana presso la località, la quale è stata meta di migliaia di visitatori, fra cui un blocco stradale, la carenza di servizi igienici, le difficoltà nel gestire presenze da parte degli unici due rifugi rimasti aperti nella zona, la presenza massiccia di rifiuti abbandonati;

considerato che:

nonostante gli enormi sforzi da parte dell'Amministrazione comunale nella gestione dell'area con particolare riferimento alla stagione invernale, appare evidente la necessità di una strategia coordinata fra tutti gli attori istituzionali coinvolti, al fine di permettere una migliore fruizione della località in oggetto, nonché per pianificarne il rilancio e la valorizzazione anche nelle altre stagioni dell'anno, tenuto conto del patrimonio geologico e naturalistico delle Madonie, nelle quali sono presenti numerosi alberi secolari, tra i quali trenta esemplari di Abies nebrodensis;

fra le tematiche da affrontare si riscontrano: la possibilità di prevedere un sistema di ingresso controllato a Piano Battaglia in alta stagione, attraverso l'istituzione di un ticket acquistabile online, utilizzando i proventi per finanziare i servizi necessari ai visitatori; l'ottimizzazione del sistema di mobilità attraverso le navette; la previsione di adeguati controlli stradali e in contrasto all'abbandono dei rifiuti; il recupero - attraverso la collaborazione con i privati - dei rifugi e delle strutture ricettive e ristorative dei quali si è verificata la chiusura nel corso degli anni (es. Rifugio Orestano, Hotel Pomieri, Ostello della Gioventù); l'accurata rimozione dal sottobosco dei rifiuti residui in seguito allo scioglimento della neve; l'avvio di campagne di

./..

promozione del Parco e di sensibilizzazione riguardo alle regole di sicurezza da adottare in montagna e sul rispetto dei luoghi;

a quanto elencato si aggiunge quanto emerge da un recente comunicato stampa del Club Alpino Italiano in riferimento ai bivacchi. Il CAI ha, infatti, avviato un censimento, ancora in corso di aggiornamento, nei quattro Parchi regionali siciliani, individuando ben 130 edifici di proprietà pubblica, nello specifico:

a) '43 bivacchi forestali: utilizzabili esclusivamente come rustici ricoveri temporanei, dotati solo di un camino, qualche arredo interno e una cisterna per l'acqua piovana;
b) 84 edifici: destinati in parte a finalità amministrative regionali e in parte già classificati come rifugi montani in sede di richiesta di finanziamento, ma mai realmente resi operativi per la fruizione turistica;

solo tre strutture risultano attualmente gestite in modo stabile per garantire accoglienza e servizi turistici. Un numero irrisorio rispetto alle potenzialità delle aree montane siciliane, che potrebbero offrire ai visitatori, come escursionisti, ciclisti, camminatori, pellegrini, giovani e studenti, servizi paragonabili a quelli disponibili nei rifugi delle Alpi e degli Appennini.';

l'adozione di una strategia di rilancio del Parco delle Madonie rappresenterebbe un'occasione di sviluppo occupazionale ed economico per le comunità locali, nonché un'opportunità di destagionalizzazione dell'offerta turistica regionale;

per conoscere se intendano istituire un tavolo tecnico volto a pianificare una strategia di rilancio del Parco delle Madonie, attraverso il coinvolgimento di tutte le istituzioni e gli attori competenti, al fine di affrontare in modo coordinato ed efficace le diverse criticità e potenzialità del Parco, fra cui quelle sopra elencate.

(23 gennaio 2025)

GIAMBONA - CRACOLICI - BURTONE - DIPASQUALE - CATANZARO - SAFINA - SPADA - VENEZIA - CHINNICI - LEANZA - SAVERINO

****

./..

- Con nota prot. n. 9464 del 27 marzo 2025 protocollata al n. 1998-ARS/2025 del 28 marzo successivo il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il territorio e l'ambiente.